

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1579

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRUSASCA

Presentata il 31 luglio 1964

Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto concerne la vendita di bevande alcoliche nei centri di interesse turistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il turismo costituisce ormai l'industria più redditizia del nostro Paese: i 600 miliardi in valuta estera che esso ha reso nel 1963 ne danno la prova.

A questo risultato si deve aggiungere quello non meno importante della nuova vita che il turismo sta portando in zone di campagna in via di abbandono da parte dei coltivatori.

La settimana corta, le esigenze di distensione del lavoro moderno, il miglioramento della rete stradale e la diffusione della motorizzazione daranno sempre maggiori impulsi al turismo locale al quale si deve già il rinnovamento di decine di migliaia di case rurali, trasformate in abitazioni civili con servizi igienici moderni.

La legge dell'esempio esercita la sua influenza anche nei riguardi delle case dei coltivatori molte delle quali vengono intonate al progresso dei nostri giorni.

Questo fenomeno, ormai di larghe proporzioni, sviluppatosi spontaneamente, e quindi sulle basi più sicure, urta contro disposizioni di legge superate dai tempi che ne impediscono o ne soffocano i naturali sviluppi.

Una di queste disposizioni è quella di cui all'articolo 95 del regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 sulla pubblica sicurezza che limita il numero degli esercizi di vendita o

di consumo delle bevande alcoliche a uno ogni quattrocento abitanti, per le bevande con gradazione inferiore a gradi 4 e mezzo volume e ad uno ogni mille abitanti per le bevande di gradazione superiore.

Questa limitazione, sulla cui costituzionalità si deve fare ogni riserva, venne emanata con riferimento alla popolazione stabile, residente sul posto: lo si deduce dal disposto del successivo articolo 103 della stessa legge che autorizza la locale autorità di pubblica sicurezza di concedere licenze temporanee in occasione di fiere, feste, mercati.

Lo stesso articolo autorizza il questore a concedere licenze per tutto il periodo della stagione per i luoghi climatici o di cura.

Il chiaro criterio che ha ispirato queste deroghe deve valere anche per i centri di sviluppo turistico nei quali si verifica la periodica, in molti casi quasi permanente, presenza di persone in numero di gran lunga maggiore di quello della popolazione stanziale.

L'estensione turistica di questo criterio trova un'altra giustificazione nel regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1425 sugli Enti provinciali del turismo successivo al Testo unico del 1931 sulla pubblica sicurezza.

L'articolo 8 della citata legge n. 1425 stabilisce i compiti degli Enti provinciali del tu-

rismo, tra i quali alle lettere *e*) ed *f*) ci sono quelli di studiare i problemi, di presentare proposte e di dare pareri in materia turistica.

La diffusione delle Associazioni *Pro Loco*, curata dagli Enti provinciali del turismo, facilita l'esecuzione capillare di questi compiti.

Quando pertanto gli Enti provinciali del turismo, organi dello Stato, constatassero la necessità dell'apertura di nuovi esercizi pub-

blici, oltre i limiti dell'articolo 95 della legge di Pubblica sicurezza, le licenze da concedere su loro proposta o su loro parere rientrerebbero sicuramente nello spirito che regola tutta la materia.

Alla stregua delle suesposte considerazioni si propone il seguente emendamento all'articolo 95 del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga alle limitazioni di cui all'articolo 95 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, su proposta o dietro parere favorevole dell'Ente provinciale del turismo, il Questore può concedere licenze permanenti per esercizi di vendita e di consumo di bevande alcoliche in Comuni o frazioni di interesse turistico.

Il numero delle nuove licenze deve essere calcolato in relazione al movimento turistico delle singole località ed ai rapporti fissati nello stesso articolo di cui al comma precedente.